

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 182

Anno 54

17 agosto 2023

N. 238

PUBBLICAZIONE A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE,
INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI, DELLO STATUTO DELLA

UNIONE BASSA OVEST PARMENSE

UNIONE BASSA OVEST PARMENSE

Statuto dell'Unione Bassa Ovest Parmense

**STATUTO
UNIONE “BASSA OVEST PARMENSE”**

approvato dai Consigli delle Amministrazioni Comunali costituenti l'Unione, in conformità all'art. 32, comma 6, TUEL, con i seguenti provvedimenti consiliari:

- Deliberazione del Consiglio del Comune di Polesine Zibello n. 14 del 3 aprile 2023;
- Deliberazione del Consiglio del Comune di Roccabianca n. 3 del 3 aprile 2023;
- Deliberazione del Consiglio del Comune di San Secondo Parmense n. 10 del 4 aprile 2023.

Atti deliberativi pubblicati all'Albo Pretorio dei rispettivi Enti e inviato al Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 6 TUEL

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 Istituzione dell'Unione*
- Art. 2 Finalità e compiti dell'Unione*
- Art. 3 Statuto e regolamenti*
- Art. 4 Durata e scioglimento dell'Unione*
- Art. 5 Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione*
- Art. 6 Funzioni dell'Unione*
- Art. 7 Modalità di conferimento delle funzioni*

TITOLO II - GLI ORGANI DI GOVERNO

- Art. 8 Organi di governo*
- Art. 9 Competenze del Consiglio*
- Art. 10 Composizione del Consiglio*
- Art. 11 Elezione e durata in carica dei Consiglieri*
- Art. 12 Decadenza e dimissioni dei Consiglieri*
- Art. 13 Diritti e doveri dei Consiglieri*
- Art. 14 Garanzia delle minoranze e controllo consiliare*
- Art. 15 Regolamento per il funzionamento del Consiglio*
- Art. 16 Convocazione e presidenza delle sedute di Consiglio*
- Art. 17 Modalità di convocazione del Consiglio e validità delle sedute*
- Art. 18 Convocazione del Consiglio a richiesta dei Consiglieri*
- Art. 19 Istruttoria degli atti deliberativi*
- Art. 20 Pubblicità delle sedute*
- Art. 21 Votazioni*
- Art. 22 Astensione obbligatoria*
- Art. 23 Verbalizzazione delle deliberazioni*
- Art. 24 Pubblicità degli atti deliberativi*
- Art. 25 Gruppi consiliari*
- Art. 26 Composizione della Giunta*
- Art. 27 Convocazione e presidenza delle sedute di Giunta*
- Art. 28 Competenze e funzionamento della Giunta*
- Art. 29 Il Presidente dell'Unione*
- Art. 30 Elezione e surrogazione del Presidente*
- Art. 31 Il Vicepresidente dell'Unione*

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 32 Principi generali sulla partecipazione*
- Art. 33 Albo pretorio telematico*
- Art. 34 Informazione, trasparenza e accesso civico*
- Art. 35 Accesso agli atti*
- Art. 36 Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo*
- Art. 37 Istanze, proposte, referendum*

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 38 Rapporti tra organi politici e struttura tecnico amministrativa

Art. 39 Principi generali di organizzazione

Art. 40 Personale

Art. 41 Principi generali di gestione

Art. 42 Collaborazione con i Comuni aderenti

Art. 43 Segretario

Art. 44 Responsabili dei servizi

Art. 45 Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione

TITOLO V - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Art. 46 Il ciclo di programmazione e controllo

Art. 47 Finanze dell'Unione

Art. 48 Bilancio e programmazione finanziaria

Art. 49 Gestione finanziaria

Art. 50 Affidamento del servizio di tesoreria

Art. 51 Revisione economica e finanziaria

Art. 52 Controlli interni, controllo di gestione e controllo strategico

Art. 53 Partecipazioni societarie

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 54 Costituzione dell'Unione

Art. 55 Prima costituzione degli Organi dell'Unione

Art. 56 Disposizioni transitorie

Art. 57 Norma finale

Allegato "A" allo Statuto dell'Unione

ELENCO DELLE FUNZIONI/SERVIZI CONFERITE ALLA COSTITUZIONE DELL'UNIONE

Allegato "B" allo Statuto dell'Unione

ELENCO DELLE FUNZIONI/SERVIZI CONFERIBILI SUCCESSIVAMENTE IN VIA PRIORITARIA
(elenco non vincolante)

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Istituzione dell'Unione

1. In attuazione del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, di seguito brevemente indicato "Testo Unico" e delle Leggi Regionali concernenti le discipline delle forme associative in materia di Enti Locali, di seguito brevemente indicate "Leggi Regionali" è costituita l'Unione denominata "Unione Bassa Ovest Parmense", tra i Comuni di Polesine Zibello, Roccabianca e San Secondo Parmense.
2. L'Unione si identifica con il nome "Unione Bassa Ovest Parmense" e con lo stemma e il gonfalone dell'Ente, qualora approvato con apposita deliberazione del Consiglio dell'Unione. L'utilizzo del gonfalone e dello stemma, compresa la loro riproduzione, sono disposti su autorizzazione del Presidente.
3. L'Unione è un Ente Locale a cui si applicano, in quanto compatibili e per i profili non diversamente disciplinati, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni in conformità a quanto stabilito dall'art. 32, comma 4, del D.lgs. 267/2000.
4. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
5. L'Unione ha sede legale nel territorio del Comune di San Secondo Parmense. I suoi organi possono riunirsi anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio dell'Unione. Possono, altresì, essere istituite sedi e uffici distaccati nell'ambito del territorio di cui al precedente comma. È fatta, comunque, salva la facoltà di istituire uffici di rappresentanza al di fuori dal territorio medesimo.

Art. 2 Finalità e compiti dell'Unione

1. Premesso che la titolarità delle funzioni resta in capo ai singoli Comuni, in conformità alle vigenti leggi in materia, l'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti, con le seguenti finalità:
 - promuovere il progresso civile dei suoi cittadini;
 - migliorare i servizi erogati sul territorio, estendendo le eccellenze a beneficio dell'intera comunità locale;
 - garantire a tutti i cittadini dell'Unione pari opportunità di accesso ai servizi;
 - promuovere e coordinare uno sviluppo equilibrato e ordinato del territorio, nel rispetto delle generazioni future.
2. È compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi comunali (Statuto e Regolamenti).
3. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
4. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua

competenza, alla razionalizzazione dei costi, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini.

5. L'Unione può stipulare accordi o convenzioni, ai sensi del Testo Unico degli Enti Locali, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti e non vadano a scapito della loro funzionalità. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.
6. Le disposizioni contenute nel presente Statuto e nei regolamenti dell'Unione conciliano le esigenze di razionalizzazione e di sintesi demandate al livello intercomunale con la necessità di valorizzare le singole comunità locali, favorendo la realizzazione degli obiettivi di qualità e di efficienza nel rispetto del principio di territorialità e di prossimità agli utenti dei servizi.

Art. 3 Statuto e regolamenti

1. Lo Statuto dell'Unione è approvato dai singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione conformemente a quanto disposto all'articolo 32, comma 6, del D.lgs 267/2000. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge, stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione, alle quali devono conformarsi tutti gli atti normativi sotto ordinati.
2. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate, su proposta del Consiglio dell'Unione, dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione con le medesime modalità previste per l'approvazione dello Statuto stesso.
3. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate, per i rapporti anche finanziari con i Comuni e nelle materie di propria competenza.

Art. 4 Durata e scioglimento dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni aderenti e del Consiglio dell'Unione adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
 - a) la decorrenza dello scioglimento, coincidente, ove possibile, con la scadenza dell'esercizio finanziario;
 - b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
 - c) la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane dell'Unione.
3. Causa di scioglimento dell'Unione è anche il recesso da essa esercitato da tutti tranne uno dei Comuni aderenti.
4. Il personale dell'Unione è riassegnato ai Comuni che ne facevano parte, secondo i criteri contenuti nelle convenzioni che ne hanno regolato il trasferimento.

Art. 5 Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, deliberata dai rispettivi Consigli Comunali con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa

modifica del presente Statuto approvata dai Consigli Comunali dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell'Unione.

2. L'adesione ha in ogni caso effetto a partire dall'anno solare successivo a quello di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto dell'Unione.
3. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente dalla stessa, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. Il Consiglio dell'Unione e gli altri Consigli Comunali prendono atto di tale deliberazione, assumendo gli atti conseguenti.
4. Il recesso deve essere deliberato entro il 30 giugno ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno successivo, salvo diverso termine concordato tra le amministrazioni interessate. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto, il numero dei consiglieri viene rideterminato nella consistenza dei membri residui.
5. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.
6. In caso di recesso, il Comune recedente rinuncia a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 4, e dovrà accollarsi le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, per ciascun servizio e funzione, in base alla valutazione del Consiglio dell'Unione.
7. Il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi statali o regionali; rinuncia, inoltre, alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.
8. Se valutato necessario e/o su richiesta del Comune che recede, il Consiglio dell'Unione delibera la nomina di un Commissario liquidatore. La proposta di piano di liquidazione formulata dal Commissario deve essere approvata dal Consiglio dell'Unione con maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati, successivamente è inviata ai Comuni che con atto consiliare la ratificano ed adeguano i propri bilanci ed inventari. Le spese del Commissario sono poste a carico del Comune che recede se è lo stesso che ne ha fatto richiesta di nomina.
9. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi, gli organi dell'Unione possono disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più dei Comuni che la costituiscono o di scioglimento della gestione associata.
10. Nel caso in cui non sussista espressa disposizione in merito alle eventualità di cui al comma precedente, i rapporti obbligatori esistenti al momento del recesso di uno o più Comuni che non comporti lo scioglimento dell'Unione persistono in capo a quest'ultima, salvo il diritto di questa di ripetere dal Comune recedente i corrispettivi che sono dovuti per le obbligazioni che lo interessano.
11. Nel caso in cui non sussista espressa disposizione in merito alle eventualità di cui al comma 9, i rapporti obbligatori esistenti al momento dello scioglimento dell'Unione si trasferiscono in capo ai singoli Comuni che l'hanno costituita, per quote proporzionali al valore delle obbligazioni che interessino ciascun Comune, determinate con le deliberazioni dei Consigli Comunali.
12. Nel caso di recesso di uno o più Comuni o di scioglimento dell'Unione, i beni sono ripartiti, su proposta del liquidatore di cui all'art. 8, come segue: a) i beni ricevuti dall'Unione in affitto, in comodato o in forza di qualunque altro titolo che ne consenta la disponibilità, sono restituiti ai

Comuni proprietari; b) i terreni, i fabbricati, gli impianti ed in generale gli altri beni immobili non rientranti nella lettera precedente acquistati o realizzati con oneri a carico dell'Unione sono assegnati al Comune sul cui territorio insistono, a fronte del pagamento del relativo valore da parte di quest'ultimo al netto della quota di contribuzione già conferita alla forma associativa; c) i rapporti finanziari conseguenti alla ripartizione dei beni di cui al comma precedente sono definiti con le deliberazioni consiliari di scioglimento dell'Unione o di presa d'atto del recesso.

13. I beni di qualunque tipo e natura necessari all'esercizio dei servizi di più Comuni sono assegnati al Comune di cui alla lettera b) del comma 12 del presente articolo previ accordi, contratti, convenzioni, comunque denominati, che garantiscano i reciproci diritti di utilizzazione e che ripartiscano le relative spese.
14. Gli altri beni non ricompresi nei commi precedenti sono ripartiti tra i Comuni facenti parte dell'Unione in ragione proporzionale alla loro popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente allo scioglimento o al recesso, facendosi luogo ai compensi o conguagli che fossero resi necessari dalla opportunità o dalla necessità di attribuire a ciascun Comune i beni che si trovano sul suo territorio o che perseguono finalità peculiari ad un ente.

Art. 6 Funzioni dell'Unione

1. I Comuni individuano le funzioni amministrative, "fondamentali" e non, e i servizi, sia propri che delegati, che intendono conferire all'Unione nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge nazionale e regionale.
2. I Comuni, in particolare, possono conferire all'Unione la gestione dei servizi di competenza statale a loro affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
3. L'elenco delle funzioni e/o servizi conferiti in fase di prima costituzione dell'Unione è indicato nell'allegato "A" della deliberazione di approvazione del presente Statuto.
4. Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi possono essere successivamente deliberati dai Consigli Comunali aderenti, tenuto conto dell'elenco delle priorità indicate nell'allegato "B" della deliberazione di approvazione del presente Statuto, che in ogni caso non è esaustivo né vincolante e non preclude ulteriori conferimenti.
5. Il conferimento delle funzioni, iniziale o successivo, avviene secondo le modalità previste dell'art. 7.
6. I Comuni possono altresì conferire all'Unione specifici compiti e attività di rappresentanza nell'interesse dei Comuni aderenti.

Art. 7 Modalità di conferimento delle funzioni

1. Il conferimento delle funzioni e dei servizi viene effettuato previo accordo di un numero di enti pari almeno alla maggioranza dei Comuni dell'Unione fermo restando l'indirizzo della ricerca di un'adesione unitaria da parte degli enti aderenti all'Unione.
2. Il conferimento delle funzioni si perfeziona con l'approvazione di conformi deliberazioni da parte dei Consigli Comunali dei Comuni interessati al conferimento, assunte a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, e con l'approvazione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione con la quale si recepiscono le funzioni conferite.
3. Con le deliberazioni di cui al comma precedente si approvano le relative convenzioni, che devono prevedere:
 - il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti

- economici e finanziari;
- il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;
 - le condizioni organizzative del servizio, con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati territoriali;
 - le modalità di finanziamento del servizio ed il riparto tra gli Enti delle spese;
 - le modalità di gestione delle risorse umane e strumentali;
 - le condizioni nella successione della gestione del servizio e relativi rapporti giuridici;
 - la durata, che non può essere inferiore a cinque (5) anni, salvo quanto previsto dalla L.R. 21/2012 e dalle altre leggi vigenti in materia;
 - le modalità di recesso, in conformità alla legge nazionale e regionale e del presente Statuto.
4. I Comuni possono recedere dalle convenzioni stipulate previa deliberazione consiliare, approvata entro il mese di settembre di ogni anno, con effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto, i Comuni disciplinano gli eventuali profili successori. Le convenzioni possono escludere la facoltà di recesso unilaterale per un periodo di tempo predefinito.
5. Non è ammesso il trasferimento all'Unione di funzioni e servizi da parte di un solo Comune.
6. In deroga alle disposizioni del precedente comma 4 è consentito ai Comuni di recedere con effetto dal mese successivo dalla data della deliberazione qualora ciò sia reso necessario per adeguare la gestione delle medesime funzioni o dei servizi a nuove disposizioni regionali e statali.
7. Nelle ipotesi in cui due o più Comuni aderenti siano interessati da processi di riordino territoriale, i termini di cui al precedente comma 4 sono derogabili.
8. A seguito del conferimento delle funzioni, l'Unione subentra ai Comuni nei relativi rapporti giuridici in essere con soggetti terzi; diviene titolare di tutte le risorse occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi gestiti, compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo nei limiti di quanto previsto dalla legge vigente; assume in via generale le relative competenze, politiche e gestionali, nel rispetto degli indirizzi formulati dagli organi di governo dei Comuni.

TITOLO II

GLI ORGANI DI GOVERNO

Art. 8 Organi di governo

1. Gli organi di governo dell'Unione sono:
 - il Consiglio
 - la Giunta;
 - il Presidente.
2. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
3. La costituzione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi di governo o dei loro singoli componenti sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.

4. Gli organi di governo dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi fossero elezioni amministrative differenziate temporalmente si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli Comuni interessati alle elezioni.
5. In tutti i casi di rinnovo, i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell'Unione.
6. Gli organi dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Possono essere rimborsate eventuali spese effettivamente sostenute, purché pertinenti all'incarico e adeguatamente documentate, in conformità alle regole vigenti in materia.
7. Si applicano agli amministratori dell'Unione le disposizioni vigenti sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi nonché le disposizioni sullo *status* previste dal Testo unico, laddove compatibili.
8. L'Unione, per quanto possibile alla luce delle particolari modalità di composizione dei propri organi, riconosce e assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della Legge 23.11.2012 n. 215.
9. Tutte le amministrazioni comunali aderenti all'Unione sono rappresentate all'interno del Consiglio e della Giunta. Possono essere istituiti i Coordinamenti tematici degli assessori comunali, con compiti di impulso e di verifica, da convocare in base alle esigenze a cura dei rispettivi settori dell'Unione, o altre forme di coordinamento per il coinvolgimento degli amministratori locali. Tutti i Consiglieri Comunali possono accedere ai documenti dell'Unione, secondo le modalità previste dal Testo unico.

IL CONSIGLIO

Art. 9 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione; esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici. Il Consiglio adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio Comunale, con riferimento all'Unione e alle funzioni ad essa conferite, compatibilmente con il presente Statuto e con i regolamenti.
2. Restano in capo ai singoli Consigli Comunali le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti, alla luce anche di quanto previsto dalle specifiche convenzioni di conferimento.
3. Le deliberazioni di competenza del Consiglio non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 10 Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da un numero di componenti dei Consigli Comunali ripartiti secondo il seguente schema:

Comune	Consiglieri di maggioranza	Consiglieri di minoranza
--------	----------------------------	--------------------------

Polesine Zibello	2	1
Roccabianca	2	1
San Secondo Parmense	2	1

I Sindaci dei Comuni dell'Unione sono membri di diritto appartenenti alla maggioranza.

2. Laddove un Consigliere dell'Unione abbandoni il proprio gruppo, di maggioranza o di minoranza del proprio Comune, per entrare in un gruppo opposto, decade dalla carica di Consigliere dell'Unione.
3. In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale o di gestione commissariale, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da parte del nuovo Consiglio Comunale o da membri nominati dal Commissario.
4. Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere del Comune membro – che costituisce titolo e condizione per l'appartenenza al Consiglio dell'Unione – decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità previste dal successivo articolo del presente Statuto.
5. In caso di fusione tra due o più Comuni aderenti all'Unione, le quote di voto dei rappresentanti del nuovo ente saranno determinate dal Consiglio dell'Unione in base alla fascia demografica di appartenenza del nuovo Ente calcolata in conformità a quanto dispone l'art. 156 c. 2 del D.lgs. 267/2000, secondo i criteri di cui al comma 1.

Art. 11 Elezione e durata in carica dei Consiglieri

1. I Consigli Comunali interessati provvedono all'elezione dei Consiglieri dell'Unione entro e non oltre quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento.
2. Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma precedente, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione i Consiglieri Comunali di maggioranza e i Consiglieri Comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il Consigliere più giovane di età. Il Presidente è tenuto a segnalare il caso al Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto.
3. Il Consiglio dell'Unione si intende legittimamente rinnovato con l'acquisizione agli atti delle attestazioni dell'avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni aderenti.
4. Accertata la regolarità formale delle attestazioni pervenute dai Comuni, viene data immediata comunicazione scritta al Sindaco più giovane d'età, affinché questi provveda alla convocazione della prima seduta del rinnovato Consiglio dell'Unione nel termine previsto dall'art. 16.
5. Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono l'Unione.
6. I componenti il Consiglio dell'Unione, rappresentanti i Comuni non interessati dalla tornata elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato.
7. I Consigli Comunali provvedono all'elezione dei Consiglieri dell'Unione mediante due votazioni, per la nomina dei rappresentanti della maggioranza e della minoranza, entro il numero di seggi a ciascuna assegnato. Alle due distinte votazioni partecipano, rispettivamente, solo i rappresentanti della maggioranza e della minoranza, ciascuno dei quali potrà esprimere fino a

due preferenze. In caso di parità di voti, viene eletto: a) il candidato che abbia ottenuto nelle ultime elezioni la maggiore cifra di lista, se la parità si verifichi tra candidati sindaci; b) il candidato alla carica di sindaco nelle ultime elezioni comunali, se la parità si verifichi tra questi e uno o più Consiglieri non candidati sindaci; c) il Consigliere non candidato sindaco nelle ultime elezioni comunali che in queste abbia ottenuto la cifra individuale più alta, se la parità si verifichi tra Consiglieri non candidati sindaci.

8. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni membri, a cui deve far seguito il rinnovo del Consiglio dell'Unione, il Consiglio stesso può adottare solo gli atti urgenti e prorogabili.

Art. 12 Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Nella sua prima seduta di insediamento il Consiglio procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.
2. Il Consigliere eletto dal rispettivo Consiglio Comunale a ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione, in un momento successivo rispetto all'ipotesi di cui al comma precedente, prima di poter legittimamente ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione deve essere convalidato dal Consiglio.
3. Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme previste nel Capo II "Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità", del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, D.lgs. 235/2012, D.lgs. 39/2013, in quanto compatibili, e successive norme integrative.
4. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a quattro sedute consecutive dei lavori del Consiglio. A tal fine, deve essere formalmente notificata al Consigliere la causa di decadenza, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali giustificazioni e controdeduzioni. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio del verificarsi della suddetta condizione risoltrice, tenuto conto delle eventuali giustificazioni e controdeduzioni presentate.
5. Le altre cause di decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione sono quelle previste dalla legge.
6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Presidente dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione con le stesse modalità previste dalla normativa per i Comuni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
7. La decadenza e le dimissioni da Consigliere Comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal Regolamento del Consiglio Comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.
8. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il seggio che rimanga vacante è attribuito con deliberazione del Consiglio dell'Unione al Consigliere Comunale che, all'atto dell'elezione dei rappresentanti del Comune cui appartiene il Consigliere cessato dalla carica segue immediatamente l'ultimo eletto. Il Consigliere surrogato è individuato, con il criterio di cui al precedente periodo, in seno alla maggioranza o alle minoranze consiliari a seconda che il Consigliere dimissionario o decaduto vi provenisse all'atto della sua elezione.
9. Nel caso in cui non fosse possibile applicare il comma precedente, il Consiglio Comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene elegge nel proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranze in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

Art. 13 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. In conformità a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 il Consigliere rappresenta l'intera Unione ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, ha diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, ed ha libero accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'Unione.
2. Può proporre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio. Può svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimento esterna.
3. Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare al lavoro delle commissioni consiliari delle quali fa parte.

Art. 14 Garanzia delle minoranze e controllo consiliare

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno, oltre a commissioni di natura consultiva, commissioni di controllo e di indagine sull'attività dell'amministrazione la cui presidenza è affidata a Consiglieri di minoranza. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio e dalla delibera di nomina delle Commissioni. Con il medesimo Regolamento si disciplinano forme di raccordo fra il Consiglio dell'Unione ed i Consigli Comunali dei Comuni aderenti.

Art. 15 Regolamento per il funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale Regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.
2. Il regolamento disciplina:
 - a. le modalità di convocazione del Consiglio e i soggetti abilitati a richiederla;
 - b. le modalità di svolgimento delle sedute e dei relativi lavori;
 - c. i casi in cui le sedute si svolgono in seduta segreta, fermo restando il principio generale della pubblicità delle sedute stesse;
 - d. le modalità di votazione e i casi in cui si vota a scrutinio segreto, fermo restando il principio generale del voto palese;
 - e. il diritto di iniziativa dei Consiglieri;
 - f. l'eventuale istituzione delle Commissioni Consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, con le relative norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori, fermo restando il principio che alle Commissioni Consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi, ma solo referenti e istruttori;
 - g. la costituzione dei Gruppi consiliari;
 - h. le modalità di trattazione degli argomenti sottoposti al Consiglio e le modalità di discussione e di approvazione degli atti deliberativi.

Art. 16 Convocazione e presidenza delle sedute di Consiglio

1. La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Sindaco più giovane secondo l'età entro 10 giorni dall'avvenuto rinnovo ai sensi dell'art. 11. Tale seduta e le eventuali sedute successive fino all'avvenuta elezione del nuovo Presidente e Vicepresidente dell'Unione sono presiedute dal Sindaco più giovane di età.
2. Il Consiglio dell'Unione è presieduto dalla/dal Presidente dell'Unione o, in sua assenza, dalla/dal Vicepresidente dell'Unione.
3. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno e ne dirige i lavori secondo il Regolamento, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. In particolare:
 - a) convoca e presiede il Consiglio nei modi e nelle forme stabilite dal Regolamento;
 - b) vigila sul regolare funzionamento dei Gruppi e delle Commissioni Consiliari;
4. In caso di assenza o impedimento contestuale del Presidente e del Vicepresidente, le relative funzioni in caso d'urgenza sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.

Art. 17 Modalità di convocazione del Consiglio e validità delle sedute

1. Il Presidente convoca il Consiglio su iniziativa propria, o a richiesta di almeno un quinto, arrotondato per eccesso all'unità superiore, delle quote assegnate al Consiglio stesso, oppure su richiesta del Revisore dei Conti quando siano riscontrate gravi irregolarità nella gestione; formula l'ordine del giorno e presiede i lavori secondo le norme dettate dal regolamento.
2. Il regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio prevede le forme di recapito e pubblicità dell'avviso di convocazione, con particolare riferimento all'utilizzo del sito Internet dell'Ente e dei Comuni partecipanti e delle nuove tecnologie informatiche.
3. Il Presidente, per casi particolari, può disporre ulteriori forme di pubblicizzazione delle sedute del Consiglio.
4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno cinque dei Consiglieri assegnati.

Art. 18 Convocazione del Consiglio a richiesta dei Consiglieri

1. La richiesta di convocazione del Consiglio da parte di almeno un quinto delle quote assegnate al Consiglio dell'Unione deve contenere l'indicazione dell'oggetto degli argomenti di cui si chiede l'iscrizione all'ordine del giorno che debbono essere ricompresi tra le materie di competenza del Consiglio.
2. Il Presidente provvede alla convocazione di cui al primo comma nelle modalità previste dal Regolamento.

Art. 19 Istruttoria degli atti deliberativi

1. Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio debbono essere accompagnate dai pareri dei responsabili dei servizi prescritti dal D.lgs. n. 267/2000.
2. I pareri non sono richiesti per gli atti che siano di mero indirizzo politico.
3. Le sedute del Consiglio in prima convocazione sono valide se vi interviene almeno la metà dei Consiglieri. Le sedute di seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la seduta di prima convocazione, sono valide con la presenza di un numero di Consiglieri corrispondenti ad almeno

un terzo del totale.

Art. 20 Pubblicità delle sedute

1. Le sedute sono pubbliche. In presenza di eccezionali circostanze il Consiglio può deliberare, salvo i casi già previsti per legge, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.
2. La disciplina delle sedute è contenuta nel Regolamento di Consiglio.

Art. 21 Votazioni

1. Le votazioni avvengono nelle modalità previste dal Regolamento del Consiglio, in conformità ai principi di legge, intendendosi approvate le deliberazioni se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta (delle quote rappresentate dai Consiglieri votanti), salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dallo Statuto.
2. Il Regolamento disciplina casi e modalità per il ricorso alla votazione segreta.
3. Vengono osservate le maggioranze qualificate nelle ipotesi prescritte dall'ordinamento.

Art. 21 Astensione obbligatoria

1. I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al Segretario. In caso di astensione del Segretario, ove lo stesso non possa essere sostituito nei modi previsti dal presente Statuto, il Consiglio elegge un proprio componente a svolgere le funzioni di verbalizzazione.

Art. 23 Verbalizzazione delle deliberazioni

1. I verbali delle deliberazioni sono firmati dal Presidente del Consiglio e dal Segretario, che ne attestano la congruenza rispetto alle decisioni assunte dall'organo collegiale.
2. La conservazione dei verbali avviene nelle forme disciplinate dal Regolamento.

Art. 24 Pubblicità degli atti deliberativi

1. I verbali sono pubblicati all'Albo Pretorio on line dell'Ente e sono quindi accessibili a chiunque.

Art. 25 Gruppi consiliari

1. In seno al Consiglio sono costituiti i Gruppi Consiliari.
2. I Gruppi Consiliari sono costituiti da uno o più Consiglieri.
3. Il Consigliere che non fa più parte di alcuno dei Gruppi costituiti appartiene di diritto al Gruppo misto.
4. Ove si determini la nascita di un Gruppo misto, composto da più Consiglieri, si considera Capogruppo il Consigliere più anziano di età, salva diversa decisione dello stesso Gruppo, comunicata per iscritto al Presidente del Consiglio.
5. I Gruppi Consiliari possono essere sentiti dal Presidente su vari problemi con funzione consultiva.

6. Prima della seduta di insediamento del Consiglio i Consiglieri comunicano al Segretario il Gruppo al quale intendono appartenere. I Gruppi Consiliari esprimono i rispettivi Capigruppo per i fini indicati dalla Legge e dallo Statuto, dandone comunicazione scritta al Presidente. In mancanza della comunicazione è considerato Capogruppo il Consigliere più anziano di età.
7. Il Presidente, nella prima seduta utile, informa l'assemblea della avvenuta costituzione dei Gruppi Consiliari e di ogni successiva variazione.
8. È istituita la Conferenza dei Capigruppo per la valutazione di fatti ed avvenimenti che per la loro rilevanza comportino un esame preventivo da parte delle forze politiche presenti in Consiglio. Essa è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione o suo delegato.

LA GIUNTA

Art. 26 Composizione della Giunta

1. La Giunta dell'Unione è composta di diritto da tutti i Sindaci dei Comuni membri.
2. I Sindaci, essendo componenti di diritto, non possono dimettersi dalla carica di membro della Giunta dell'Unione.
3. Nel caso di incompatibilità del Sindaco ai sensi del D.lgs. n. 39/2013, farà parte della Giunta dell'Unione un assessore con delega all'Unione stessa.
4. I Sindaci possono essere sostituiti in caso di assenza o impedimento dal rispettivo Vicesindaco o da un assessore delegato, con gli stessi poteri.
5. La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco o di assessore delegato nel Comune di provenienza determina la contestuale decadenza dall'ufficio di componente della Giunta dell'Unione.

Art. 27 Convocazione e presidenza delle sedute di Giunta

1. La Giunta, fino alla elezione del Presidente dell'Unione, può essere convocata e presieduta, qualora necessario, dal Sindaco più giovane.

Art. 28 Competenze e funzionamento della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali. In particolare, provvede a:
 - adottare tutti gli atti di natura politica che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dall'ordinamento e dal presente statuto al Presidente dell'Unione;
 - svolgere attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio;
 - dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - adottare, eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
 - approvare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

2. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti dei presenti. I componenti della Giunta devono astenersi obbligatoriamente dal partecipare alle deliberazioni, nei casi previsti per i componenti il Consiglio.
3. I verbali delle deliberazioni sono firmati dal Presidente dell'Unione e dal Segretario, che ne attestano la congruenza rispetto alle decisioni assunte dall'organo collegiale. Sono pubblicati all'Albo Pretorio on line dell'Ente e sono quindi accessibili a chiunque.
4. Il Presidente può affidare ai singoli componenti della Giunta il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione e/o a specifici progetti.
5. Restano in capo alle singole Giunte comunali le competenze generali o trasversali non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti all'Unione, alla luce anche di quanto previsto dalle specifiche convenzioni di conferimento.

IL PRESIDENTE

Art. 29 Il Presidente dell'Unione

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ente, anche in giudizio, rappresenta l'Unione dei Comuni ai sensi di legge ed esercita le funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'espletamento di tutte le funzioni attribuite e delegate all'Unione, anche tramite direttive al Segretario, ai Responsabili dei servizi, garantendo la coerenza ai rispettivi indirizzi generali e settoriali.
3. Convoca e presiede le sedute della Giunta dell'Unione e del Consiglio dell'Unione.
4. Può delegare specifiche funzioni ai singoli componenti della Giunta e del Consiglio. Garantisce l'unità di indirizzo amministrativa promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori che gli rispondono personalmente in ordine alle deleghe ricevute.
5. Col supporto della Giunta, opera per la realizzazione degli obiettivi individuati nelle linee programmatiche, traducendo gli indirizzi deliberati dal Consiglio in strategie che ne consentano la realizzazione.
6. Sovrintende la gestione delle funzioni associate garantendo il necessario raccordo istituzionale tra l'Unione dei Comuni ed i Comuni.
7. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli eventuali incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
8. Nomina il Segretario dell'Unione.
9. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione dei Comuni presso organismi pubblici e privati.
10. Restano in capo ai Sindaci le competenze generali o trasversali non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti all'Unione, nonché quelle loro espressamente riservate dalla normativa statale e regionale.

Art. 30 Elezione e surrogazione del Presidente

1. Il Consiglio dell'Unione elegge a maggioranza assoluta il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni associati.

2. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto Presidente il Sindaco più giovane d'età fra coloro che hanno riportato la parità dei voti.
3. Il presidente dura in carica per anni due, prorogabili di un ulteriore anno da parte del Consiglio con la medesima maggioranza.
4. Nelle more di ogni elezione funge da Presidente il Sindaco più giovane d'età.
5. Il Presidente è eletto sulla base di un documento programmatico e che diviene la base di riferimento per le Linee programmatiche di mandato dell'Unione.
6. La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco nel Comune di provenienza determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente dell'Unione. In tale caso si provvede ad una nuova elezione.
7. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio mediante l'approvazione, a maggioranza assoluta delle quote, di una mozione, sottoscritta da 1/3 dei Consiglieri, che contenga il nominativo del nuovo Presidente che si intende eletto con l'approvazione della mozione medesima.

Art. 31 Il Vicepresidente dell'Unione

1. Il Vicepresidente, scelto dal Presidente fra i componenti della Giunta, coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
2. In caso di assenza o impedimento contestuale del Presidente e del Vicepresidente, le relative funzioni, in caso d'urgenza, sono esercitate dal Sindaco più giovane di età.

TITOLO III ISTITUZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 32 Principi generali sulla partecipazione

1. L'Unione promuove la partecipazione alla propria attività dei cittadini residenti sul territorio di tutti i Comuni aderenti, anche attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio, per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace programmazione.
2. Allo scopo di realizzare i principi sulla partecipazione, l'Unione:
 - assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
 - garantisce piena e concreta attuazione ai principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
 - individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio nell'ambito delle competenze sue proprie e con le altre forme associative;
 - favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo.
3. Possono essere sviluppate anche forme di partecipazione aperte ai principali gruppi di riferimento della comunità dell'Unione.

Art. 33 Albo pretorio telematico

1. L'Unione ha un suo Albo Pretorio Telematico per la pubblicazione delle deliberazioni, delle

determinazioni, delle ordinanze, e degli altri atti che per legge devono essere pubblicati con tale strumento.

2. Il funzionamento dell'Albo pretorio è disciplinato con norme di natura organizzativa.

Art. 34 Informazione, trasparenza e accesso civico

1. L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività e condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini.
2. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubbliche, ove disponibili, le informazioni circa la propria organizzazione e le attività svolte, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali, all'utilizzo delle risorse e ai servizi erogati. A tal fine utilizza il sito istituzionale, e si avvale di altri strumenti di comunicazione di massa come stampa e social media.
3. L'Unione procede alle pubblicazioni previste per legge e concede in tali fattispecie l'accesso a tutti i cittadini, favorendo gli strumenti di comunicazione telematica.

Art. 35 Accesso agli atti

1. È garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali.
2. L'esercizio del diritto di accesso è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 36 Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo

1. È assicurato a tutti i soggetti interessati il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo, nel rispetto della legge n. 241/90.
2. Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente Statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo sono oggetto di apposito regolamento.

Art 37 Istanze, proposte, referendum

1. Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere all'Unione istanze e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze e le proposte sono trasmesse dal Presidente all'organo competente per la relativa istruttoria. È obbligatorio rispondere formalmente entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze o proposte sottoscritte da almeno 50 persone.
2. Il Presidente dell'Unione può indire referendum consultivi, abrogativi o propositivi, per questioni di rilevanza generale attinenti alle materie e conferimenti di competenza dell'Unione, quando lo richiede almeno una percentuale del 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Unione, con sottoscrizioni raccolte su almeno la maggioranza dei Comuni, con un minimo del 3% residenti dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ogni singolo Comune considerato per il raggiungimento di tale maggioranza. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore, composto da almeno dieci cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni aderenti all'Unione. Il referendum è indetto altresì quando lo richiedano la maggioranza dei Consigli Comunali partecipanti all'Unione medesima, a maggioranza assoluta dei loro componenti.
3. Non possono essere in ogni caso sottoposti a referendum:

- a) il presente Statuto e le integrazioni o modifiche allo stesso, nonché i regolamenti;
 - b) il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo;
 - c) i provvedimenti riguardanti contributi tasse, tributi, tariffe e sanzioni;
 - d) i provvedimenti riguardanti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti e comunque tutti quelli riguardanti forme di finanziamento in generale;
 - e) i provvedimenti di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ed altri organismi di qualsiasi genere;
 - f) gli atti relativi al personale dell'Unione o di enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dall'Unione.
 - g) i provvedimenti che coinvolgono o interessino, direttamente od indirettamente, scelte di carattere urbanistico, compresa la pianificazione attuativa.
 - h) le espropriazioni per pubblica utilità.
4. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un periodo di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato di Garanti, eletto dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
 5. Il Consiglio dell'Unione deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento, a condizione che abbia partecipato al voto almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto per i referendum propositivi ed abrogativi ed un terzo degli aventi diritto per i referendum consultivi. L'obbligo di pronuncia sussiste solo nel caso in cui il quesito referendario sia stato approvato a maggioranza assoluta dei voti validi.
 6. Non è ammesso lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di tre quesiti.
 7. La proposta sottoposta a referendum non può essere nuovamente sottoposta alla consultazione prima di tre anni dalla precedente tornata referendaria e comunque per più di una volta nella medesima legislatura.
 8. Nei 120 giorni precedenti le consultazioni elettorali provinciali e comunali (anche nel caso in cui sia interessato un solo Comune dell'Unione) non possono avere luogo referendum e non possono essere presentate proposte di referendum.
 9. Il Regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, gli aventi diritto al voto, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e le regole per lo svolgimento delle operazioni di voto, favorendo la partecipazione popolare.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 38 Rapporti tra organi politici e struttura tecnico amministrativa

1. L'organizzazione dell'Unione è orientata al principio generale di distinzione tra politica e gestione.
2. Gli organi politici dell'Unione, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
3. Ai responsabili dei servizi spetta in modo autonomo l'attività di gestione, in attuazione degli obiettivi e dei programmi dell'Ente.
4. I rapporti tra organi politici e struttura amministrativa sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

Art. 39 Principi generali di organizzazione

1. L'Unione informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
 - a) autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo;
 - b) razionalizzazione del back office, in attuazione del principio di integralità del conferimento delle funzioni alle Unioni;
 - c) possibilità di articolare unità organizzative di secondo livello collocate nei singoli Comuni e/o sportelli decentrati territoriali, purché alle dipendenze dell'Unione e compatibilmente con gli obiettivi generali di riduzione della spesa;
 - d) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie e umane disponibili;
 - e) semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
 - f) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire anche con affidamenti all'esterno disposti secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente;
 - g) flessibilità delle strutture;
 - h) trasparenza dei processi.
2. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce l'assetto organizzativo dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.
3. La direzione di ciascun servizio, individuato dagli atti di organizzazione, è affidata dal Presidente, sentita la Giunta, a un soggetto di idonea professionalità.
4. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato, nelle modalità previste dal Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto dei vincoli prescritti dalla legge.
5. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta nel rispetto dei criteri generali desumibili dal presente Statuto ed in particolare delle esigenze di razionalizzazione amministrativa e di prossimità agli utenti dei servizi.
6. Al fine di promuovere e organizzare l'esercizio associato di funzioni e di servizi, in base alla localizzazione del servizio sul territorio, possono essere attivate forme particolari di gestione per sub ambiti territoriali, ferma restando l'unicità della responsabilità del servizio e nel rispetto degli obiettivi di efficienza ed efficacia e razionalizzazione della spesa.

Art. 40 Personale

1. L'Unione ha una propria dotazione organica ed una sua struttura organizzativa, che deve essere periodicamente adeguata ai fabbisogni della comunità nel rispetto dei vincoli stabiliti dall'ordinamento.
2. L'Unione provvede alla selezione, alla formazione ed alla valorizzazione del proprio personale, promuovendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività, adottando ogni accorgimento utile per il benessere organizzativo e la qualità dei servizi.

3. Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
4. Il personale assegnato presso i Comuni negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione è di norma trasferito presso l'Unione o comandato nella dotazione organica dell'Unione stessa.
5. Per specifiche iniziative di collaborazione, l'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione.
6. Nel caso di scioglimento dell'Unione o qualora cessi lo svolgimento da parte dell'Unione, di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale comandato o trasferito dai Comuni all'Unione rientra nei ruoli organici dei Comuni di provenienza nel rispetto, comunque, delle normative applicabili agli enti locali e dei vincoli di bilancio degli stessi.
7. L'Unione può avvalersi dell'opera di personale esterno, o di collaborazioni, con le forme e nei limiti stabiliti dalle vigenti normative.
8. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni-enti locali.

Art. 41 Principi generali di gestione

1. Ai Responsabili di settore dell'Unione spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
2. Nei limiti previsti dalla normativa vigente, viene assunto come principio generale di gestione la massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della massima trasparenza e della correttezza formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.
3. Nelle attività di gestione, l'atto del responsabile del servizio assume la forma tipica della determinazione, la quale è disciplinata dal Testo unico e dal regolamento di organizzazione.
4. Gli atti a rilevanza esterna, che comportino spese a carico dell'Ente, possono essere assunti dai Responsabili di settore all'interno degli stanziamenti di bilancio, in esecuzione degli atti adottati dagli organi di governo e nel rispetto degli indirizzi da questi ultimi formulati e con obbligo di rendiconto agli organi stessi.
5. L'opera dei Responsabili di settore è verificata annualmente con le procedure previste nell'apposito sistema di valutazione che determina anche le modalità per l'assegnazione delle risorse e la verifica dei risultati intermedi e finali.

Art. 42 Collaborazione con i Comuni aderenti

1. L'Unione ricerca con i Comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. A tal fine, adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale in posizione di comando, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni associati, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio secondo le modalità previste dalla legge, dalla

contrattazione collettiva e dai regolamenti.

3. Qualora presso l'Unione siano istituiti uffici o servizi di coordinamento di funzioni ed attività proprie dei Comuni, il personale dei Comuni ad esse adibito fornisce la propria collaborazione nell'esercizio delle proprie ordinarie mansioni, rapportandosi funzionalmente ai referenti e responsabili del coordinamento individuati dall'Unione per gli uffici e servizi medesimi.
4. Il Segretario dell'Unione ed i Segretari dei Comuni aderenti, ciascuno per quanto di propria competenza, assumono ogni iniziativa necessaria ed opportuna per assicurare la correlazione direzionale, amministrativa e gestionale tra gli uffici e i servizi degli enti medesimi, allo scopo di perseguire gli obiettivi di collaborazione previsti nel vigente Statuto e dalle convenzioni di attribuzione all'Unione di funzioni e servizi da parte dei Comuni medesimi.
5. Il regolamento di organizzazione può prevedere strumenti specifici e organismi di coordinamento gestionale tra Unione e Comuni.

Art. 43 Segretario

1. L'Unione si avvale di un Segretario scelto dal Presidente, sentita la Giunta, tra i Segretari Comunali in servizio nei Comuni aderenti all'Unione, che mantiene, fatte salve diverse disposizioni legislative, entrambe le funzioni.
2. Qualora non risulti possibile la nomina di un Segretario iscritto all'Albo, il Segretario è nominato in via transitoria, per ragioni di continuità amministrativa e previa motivata delibera dell'organo esecutivo, tra i funzionari dell'Unione in possesso dei requisiti professionali necessari per l'accesso alla carriera iniziale di Segretario Comunale, fatta eccezione per il requisito dell'iscrizione al relativo Albo. Al segretario non iscritto all'Albo vengono affidate le funzioni di verbalizzazione delle riunioni istituzionali, nelle more della nomina del Segretario titolare.
3. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente per violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione della Giunta, in conformità alle disposizioni vigenti nell'ordinamento dei Comuni.
4. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti; partecipa all'organizzazione del sistema dei controlli interni previsto dagli artt. 147 e ss. TUEL e promuove la cultura della legalità, nell'ottica di una amministrazione trasparente e vicina al cittadino. In particolare:
 - a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione avvalendosi dei necessari supporti tecnici;
 - b. può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.
5. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Settore e Servizio e ne coordina l'attività, a meno che il Presidente affidi la direzione generale dell'Ente ad un altro soggetto esterno assunto con contratto a tempo determinato, nei casi consentiti dall'ordinamento; il Segretario svolge le ulteriori funzioni previste dal regolamento di organizzazione, tra cui, a titolo esemplificativo:
 - a. cura la predisposizione e sovrintende l'attuazione degli strumenti di programmazione politica e strategica dell'Ente, coadiuvando gli organi preposti all'adozione;
 - b. cura la predisposizione e sovrintende l'attuazione degli strumenti di pianificazione operativa

- (proposta di PEG – PDO – Piano della performance);
- c. sovrintende la gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali secondo canoni di buona amministrazione;
 - d. sovrintende la corretta gestione dei servizi gestiti in forma associata coordinando i rapporti tra i soggetti interessati e definendo le proposte e gli interventi necessari per migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi;
 - e. coordina gli strumenti di controllo interno;
 - f. promuove l'innovazione e la qualità dei servizi.
6. Il Presidente può nominare il Vicesegretario scegliendolo tra i Segretari Comunali in servizio nei Comuni aderenti o tra i funzionari dell'Unione in possesso dei requisiti professionali necessari per l'accesso alla carriera iniziale di Segretario Comunale, fatta eccezione per il requisito dell'iscrizione al relativo Albo. Il Vicesegretario sostituisce il Segretario in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto.
 7. Il Segretario dell'Unione può delegare le funzioni di verbalizzazione ad un dipendente dell'Unione, anche in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
 8. Il regolamento di organizzazione disciplina i rapporti tra il Segretario dell'Unione e i Segretari dei Comuni aderenti, da improntare a principi di collaborazione, semplificazione e trasparenza.

Art. 44 Responsabili dei servizi

1. Ciascun servizio è affidato dal Presidente ad un soggetto responsabile che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.
2. Il regolamento di organizzazione disciplina le modalità di esercizio delle competenze gestionali, anche in caso di assenza o impedimento temporaneo del responsabile.

Art. 45 Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione

1. Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto, ai sensi dell'art. 110 TUEL, secondo le modalità previste dal regolamento e nel rispetto dei vincoli prescritti dalla legge.

TITOLO V PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Art. 46 Il ciclo di programmazione e controllo

1. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Unione assume come criterio ordinario di lavoro il metodo della programmazione, del monitoraggio continuo e della riprogrammazione delle politiche e delle azioni amministrative.
2. L'Unione cura con particolare attenzione le fasi del ciclo di pianificazione e controllo, con riferimento ai seguenti strumenti:
 - Le Linee programmatiche di mandato;
 - La Relazione allegata al bilancio, con il Piano degli indicatori e dei risultati attesi;
 - Il PEG – PDO – Piano della performance (obiettivi e indicatori operativi);
 - Verifica intermedia della pianificazione operativa (Giunta);

- Verifica intermedia dei programmi (Consiglio);
 - Approvazione della Relazione finale sulla performance (in Giunta);
 - Rendiconto annuale;
 - Verifica delle linee programmatiche, a fine mandato, nelle forme previste dallo Statuto (art. 42, comma 3, TUEL).
3. L'Unione favorisce l'elaborazione partecipata degli strumenti di programmazione, anche tramite confronto con la comunità locale insediata nel territorio dell'Unione e/o con i principali gruppi di riferimento.

Art. 47 Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati, in conformità di quanto stabilito dalle singole convenzioni che regolano il conferimento dei servizi.
3. Ogni convenzione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i criteri necessari per il trasferimento delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali e per la quantificazione delle quote di compartecipazione ai costi dell'Unione a carico di ciascun Comune.
4. In caso di ritardo nell'effettuazione dei trasferimenti finanziari dovuti, decorsi 30 giorni viene segnalata al Comune l'irregolarità e decorsi 90 giorni dal termine fissato si applicano automaticamente gli interessi moratori pari all'interesse legale in base a quanto previsto dalla legge, fatto salvo in ogni caso l'addebito delle maggiori spese sostenute dall'Unione in conseguenza del ritardo. In caso di protrarsi del ritardo oltre 150 giorni dal termine fissato, viene sospesa l'erogazione del servizio per il Comune interessato, salvo la possibilità di una dilazione concessa dalla Giunta dell'Unione nel caso in cui il Comune dimostri una temporanea situazione di squilibrio e l'adozione delle misure di riequilibrio previste dalla legge.

Art. 48 Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione entro i termini previsti dall'ordinamento per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti di programmazione.
2. L'Unione e i Comuni procedono in modo integrato alla redazione degli ulteriori documenti di programmazione e di controllo, con particolare riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP) e ai report periodici previsti dall'ordinamento.
3. Le spese generali dell'Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento. Le spese relative ai singoli servizi vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, tenuto conto delle ulteriori determinazioni in materia adottate dagli organi di governo.

Art. 49 Gestione finanziaria

1. Ferme le norme sull'ordinamento finanziario e contabile fissate dalla legge, la gestione finanziaria è finalizzata a consentire la lettura dei risultati ottenuti per programmi e progetti e a permettere

il controllo di gestione e l'oggettiva valutazione dell'attività dei dirigenti e dei responsabili delle strutture e dei servizi.

2. Il regolamento di contabilità disciplina in dettaglio le procedure per la gestione finanziaria e contabile.
3. Le misure di assestamento generale di bilancio vengono preventivamente illustrate nella Giunta dell'Unione, anche per consentire agli enti aderenti di accantonare le risorse aggiuntive eventualmente necessarie.

Art. 50 Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante procedura conforme alla normativa vigente.
2. L'Unione e i Comuni possono procedere ad un affidamento coordinato o unitario delle relative tesorerie.

Art. 51 Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione economico-finanziario che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi e contabili dell'Unione.
2. Il Regolamento di contabilità disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Ufficio del Revisore dei Conti e ne specifica le attribuzioni nell'ambito dei principi generali fissati dalla legge e dal presente Statuto. Individua forme e procedure per un equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore dei conti e quella degli organi degli Uffici.

Art. 52 Controlli interni, controllo di gestione e controllo strategico

1. L'Unione predispone strumenti adeguati di controllo, in attuazione dell'art. 147 TUEL, con riferimento alle proprie attività nonché, previo accordo, a quelle dei Comuni aderenti.
2. L'Unione adotta principi di controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi gestiti. I dati relativi al controllo di gestione vengono periodicamente comunicati ai Comuni membri dell'Unione secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione.
3. L'Unione e i Comuni condividono gli strumenti della programmazione e del controllo strategico, al fine di promuovere una *governance* coesa e di realizzare gli obiettivi perseguiti mediante il processo associativo. Si applicano le metodologie di misurazione della qualità condivise con la Regione, con riferimento anche agli indicatori contenuti nelle Carte dei servizi adottate dall'Unione.
4. I controlli interni si svolgono secondo le modalità previste in sede regolamentare.

Art. 53 Partecipazioni societarie

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali, con o senza rilevanza economica, ad essa conferiti anche tramite partecipazione societaria, nelle forme previste dalla legge.
2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui ha ricevuto conferimento da parte dei Comuni senza il loro preventivo consenso.
3. L'Unione, per l'esercizio delle funzioni conferite e nel rispetto delle convenzioni stipulate, può assumere partecipazioni in enti, aziende o istituzioni, e promuovere la costituzione di società di

capitali o acquisire le relative quote dai Comuni, in proprietà o anche in uso, per la gestione di servizi pubblici locali ovvero per la gestione di servizi strumentali, nel rispetto dei vincoli determinati dalla legge.

4. I rapporti tra l'Unione e i soggetti partecipati sono regolati da contratti di servizio tesi a disciplinare la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica, le penali, le condizioni di recesso anticipato.
5. Il Consiglio dell'Unione definisce specifiche linee di indirizzo rivolte ai propri rappresentanti nei consigli di amministrazione delle società di capitali partecipate, affinché nelle stesse siano adottate carte dei servizi, nonché codici etici e di comportamento, nella prospettiva di una diffusione di strumenti di qualità e di garanzia anche nei confronti degli utenti.
6. Ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto, per lo svolgimento di determinate attività o funzioni amministrative, l'Unione può stipulare convenzioni con altri Enti in coerenza con le competenze conferite all'Unione stessa.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 54 Costituzione dell'Unione

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'albo pretorio di tutti i Comuni aderenti.
2. Le proposte di modifica del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio dell'Unione, secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, del Testo unico degli enti locali, sono pubblicate all'albo pretorio dell'Unione oltre che nelle modalità indicate al comma precedente ed entrano in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'albo pretorio dell'Unione.
3. Il testo dello Statuto è pubblicato sul sito dell'Unione dove viene costantemente aggiornato.

Art. 55 Prima costituzione degli Organi dell'Unione

1. Qualora uno o più Consigli Comunali non ottemperino nei tempi prescritti alla nomina di cui all'art. 11, il Sindaco del Comune sede dell'Unione potrà procedere a costituire e insediare in via provvisoria il Consiglio dell'Unione purché risultino eletti la metà più uno dei componenti previsti dal presente Statuto.

Art. 56 Disposizioni transitorie

- 1) Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, la Giunta presenta al Consiglio gli schemi dei regolamenti da approvare e/o da adeguare con riferimento ai servizi conferiti. Una volta esecutivi i nuovi regolamenti, si determina, salvo diversa volontà espressamente indicata negli atti e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali precedentemente dettate in materia.

- 2) Fino all'approvazione di propri atti regolamentari, l'Unione utilizza, per quanto compatibili con le norme del presente Statuto, i Regolamenti vigenti presso il Comune sede dell'Unione.
- 3) Fino all'individuazione del tesoriere dell'Unione con le modalità indicate all'art. 51 tale servizio è affidato al tesoriere del Comune sede dell'Unione.
- 4) Il Consiglio dell'Unione delibera il bilancio di previsione per il primo anno finanziario non oltre 90 giorni dalla data di costituzione dell'Unione o entro il termine fissato dall'ordinamento, qualora successivo.

Art. 57 Norma finale

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali, per quanto compatibili.

Allegato "A" allo Statuto dell'Unione**ELENCO DELLE FUNZIONI / SERVIZI CONFERITE ALLA COSTITUZIONE DELL'UNIONE**

- 1. ICT-Agenda digitale**
- 2. Protezione civile**
- 3. Gestione del personale**
- 4. Polizia locale**

Allegato "B" allo Statuto dell'Unione

ELENCO DELLE FUNZIONI / SERVIZI CONFERIBILI SUCCESSIVAMENTE IN VIA PRIORITARIA (elenco non vincolante)

- 1. Tributi**
- 2. Servizi sociali**
- 3. Pianificazione urbanistica**
- 4. SUE-SUAP e sismica**
- 5. Lavori pubblici – Ambiente – Energia**
- 6. Servizi finanziari**
- 7. Funzioni di istruzione pubblica**
- 8. Centrale unica di committenza**
- 9. Controllo di gestione**